



Venerdì 03/09/2021

## **Protezione umanitaria del minorenne solo che approda in Italia**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cedu (v. Cass., 11743 del 2020).

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l'Ordinanza n. 23647 del 31 agosto 2021.

<https://www.cortedicassazione.it>